



## Comune di Zoagli

COPIA

Rep. n. 649 del 18-11-2020

### ORDINANZA DEL SINDACO

N. 62 DEL 17-11-2020

Ufficio: **POLIZIA LOCALE**  
N.Ufficio : 8

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di novembre, il Sindaco **De Ponti Fabio**

**VISTO** da ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19");

**VISTE** l'ordinanza Regionale n. 78/2020 del 5 novembre 2020 emessa dal Presidente della Regione Liguria ad oggetto: "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2020: adeguamento delle misure già adottate con ordinanze del Presidente della Regione Liguria" e l'ordinanza Regionale n. 80/2020 del 10 novembre 2020 ad oggetto: "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e Ordinanza del Ministro della Salute 10 novembre 2020: ulteriori misure su territorio della Regione Liguria";

**RICHIAMATA** l'Ordinanza Sindacale n. 57 del 15/10/2020 con la quale si davano le nuove disposizioni sull'uso della mascherina sino a venerdì 13 novembre 2020 compreso;

**RILEVATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale;

**RITENUTO**, allo scopo di contrastare l'ulteriore diffusione del contagio del virus COVID-19, per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica che siano necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell'emergenza;

**VALUTATO**, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, di disporre, dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza sanitaria le misure sotto indicate;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

**VISTI**

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;

### **ORDINA**

da **martedì 17 novembre 2020** fino a **giovedì 17 dicembre 2020 compreso** è obbligatorio indossare la mascherina nelle seguenti situazioni:

- all'interno delle aree mercatali nonché di altre manifestazioni espositive turistiche e commerciali;
- in prossimità o in fase di attesa, all'ingresso e all'uscita del plesso scolastico cittadino di ogni ordine e grado;
- è fatto obbligo **avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto quando non è garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi**;
- nello specifico è obbligatorio l'uso della mascherina nelle seguenti aree del centro cittadino più frequentate:

- Piazza XXVII Dicembre 1943, vie limitrofe e di accesso alla piazza;
- Piazza San Martino;
- Via C. Colombo e Via G. Merello;
- percorrendo le passeggiate a mare;

- è comunque obbligatorio indossare la mascherina in tutte le situazioni in cui non sia possibile mantenere un distanziamento tra le persone non conviventi di almeno 1 metro e nel corso di attività sportive individuali la distanza interpersonale è di 2 metri.

Sono comunque esclusi dall'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

L'utilizzo in maniera impropria dei sistemi di protezione (ad esempio lasciando scoperto il naso) equivale, ai fini della sanzione, al mancato utilizzo degli stessi;

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli, l'inosservanza alla presente ordinanza sindacale è sanzionata ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 convertito in L. 22 maggio 2020, n. 35 (da € 400,00 a € 3.000,00), fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato;

### **DISPONE**

- che il presente atto venga pubblicato sull'Albo Pretorio online del Comune di Zoagli e trasmesso agli uffici interessati;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Genova e alla stazione dei Carabinieri di Zoagli.

IL SINDACO  
Fabio De Ponti

